


2013 - 2014

TESTI APPROVATI

nella seduta di

mercoledì

11 settembre 2013



Progetto di bilancio rettificativo n. 2/2013 – Aumento delle previsioni delle altre entrate derivanti da ammende e sanzioni – Aumento degli stanziamenti di pagamento

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2013 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2013 dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III – Commissione (11693/2013 – C7-0245/2013 – 2013/2056(BUD))

Il Parlamento europeo,

- visti l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002¹,
- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2013, adottato in via definitiva il 12 dicembre 2012²,
- viste le dichiarazioni congiunte sui pagamenti per il 2012 e il 2013 firmate dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione nel dicembre 2012,
- visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria³,
- vista la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee⁴,
- visto il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2013 sottoposto dalla Commissione il 27 marzo 2013 (COM(2013)0183),
- vista la posizione adottata dal Consiglio il 9 luglio 2013 sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2013 (11693/2013 – C7-0245/2013),
- vista la sua risoluzione del 13 marzo 2013 sulle conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013 relative al quadro finanziario pluriennale⁵,
- vista la sua risoluzione del 3 luglio 2013 sull'accordo politico relativo al quadro finanziario pluriennale 2014-2020⁶,

¹ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

² GU L 66 dell'8.3.2013.

³ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁴ GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

⁵ Testi approvati, P7_TA(2013)0078.

⁶ Testi approvati, P7_TA(2013)0304.

- visti gli articoli 75 ter e 75 sexies del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0287/2013),
- A. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2013 al bilancio generale 2013 propone di aumentare sia le stime delle entrate derivanti da ammende e sanzioni di 290 milioni di EUR sia gli stanziamenti di pagamento di 11,2 miliardi di EUR nelle rubriche 1a, 1b, 2, 3a, 3b e 4 del quadro finanziario pluriennale (QFP), al fine di soddisfare il fabbisogno di pagamenti fino alla fine dell'anno onorando gli obblighi derivanti dagli impegni passati e attuali;
 - B. considerando che l'importo totale delle richieste di pagamento in sospeso alla fine del 2012 per la politica di coesione (2007-2013), pari a 16,2 miliardi di EUR, ha dovuto essere riportato al 2013, riducendo di conseguenza il livello di pagamenti disponibile nel bilancio 2013 per coprire il fabbisogno di pagamenti dell'attuale esercizio;
 - C. considerando che il Parlamento, il Consiglio e la Commissione si sono impegnati con una dichiarazione comune nel dicembre 2012 a coprire tutte le richieste di pagamento inevase per il 2012 mediante un bilancio rettificativo in una fase iniziale nel 2013;
 - D. considerando che l'accordo politico conseguito il 27 giugno 2013 al più alto livello politico tra il Parlamento, la Presidenza del Consiglio e la Commissione sul QFP per il periodo 2014-2020 include un impegno politico da parte del Consiglio ad adottare tutte le misure necessarie a garantire che gli obblighi dell'Unione per il 2013 siano pienamente rispettati, ad adottare formalmente il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2013 per 7,3 miliardi di EUR, nonché ad adottare senza indugio un ulteriore progetto di bilancio rettificativo che la Commissione dovrebbe presentare all'inizio dell'autunno onde evitare un eventuale deficit negli stanziamenti di pagamento motivati;
 - E. considerando che il 9 luglio 2013 il Consiglio ha formalmente adottato la sua posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2013 per un importo di 7,3 miliardi di EUR, che coprirà il restante fabbisogno di pagamenti nelle rubriche 1a, 1b, 2, 3a, 3b e 4;
 - F. considerando che il Parlamento, nella sua risoluzione del 3 luglio 2013, collega l'adozione da parte del Consiglio del successivo progetto di bilancio rettificativo all'inizio dell'autunno con l'adozione del regolamento sul QFP o del bilancio 2014;
1. prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 2/2013 quale proposto dalla Commissione e della posizione del Consiglio al riguardo, la quale è coerente con l'accordo politico raggiunto durante i negoziati sul QFP 2014-2020;
 2. comprende che l'aumento globale di 11,2 miliardi di EUR è stato originariamente proposto dalla Commissione a questo livello al fine di non mettere alla prova i massimali di pagamento del QFP per il 2013 ed evitare quindi una revisione dell'attuale QFP; esprime tuttavia il timore che esso non sia sufficiente a coprire tutte le richieste di pagamento presentate fino alla fine del 2013; ribadisce, in particolare, che la maggior parte delle fatture a titolo della rubrica 1b sono tradizionalmente presentate dagli Stati membri verso la fine di ciascun esercizio finanziario allo scopo di evitare eventuali disimpegni grazie all'applicazione delle regole $n+2$ e $n+3$;

3. sottolinea il fatto che le dichiarazioni comuni del dicembre 2012 erano parte integrante dell'accordo sul bilancio 2013 e rappresentano un impegno formale da parte delle tre istituzioni, che deve essere pienamente rispettato quale segno di rispetto reciproco e cooperazione leale; prende atto tuttavia dei vincoli finanziari cui sono soggetti gli Stati membri ed acconsente pertanto a che il fabbisogno di pagamenti in sospeso fino alla fine del 2013 (11,2 miliardi di EUR secondo le stime della Commissione) sia coperto in due fasi successive;
4. ricorda al Consiglio l'impegno formale assunto nell'ambito dell'accordo politico sul QFP 2014-2020 su esplicita richiesta del Parlamento al fine di garantire anche la copertura della seconda tranche di pagamenti in sospeso che consentirà di risolvere la questione dei pagamenti prima dell'inizio del periodo del nuovo QFP; esorta la Commissione a presentare all'inizio dell'autunno un ulteriore progetto di bilancio rettificativo dedicato esclusivamente a tale questione;
5. ribadisce la propria posizione espressa nella risoluzione del 3 luglio 2013 sull'accordo politico sul QFP 2014-2020, secondo la quale il Parlamento non darà il proprio consenso al regolamento sul QFP o non adotterà il bilancio 2014 fintantoché il nuovo bilancio rettificativo, che copre il restante disavanzo nei pagamenti 2013 quale indicato dalla Commissione, non sia stato integralmente adottato dal Consiglio;
6. ritiene che l'importo di 11,2 miliardi di EUR rappresenti il minimo indispensabile per coprire il reale fabbisogno fino alla fine del 2013; invita le tre istituzioni a presentare una soluzione concreta e vincolante, qualora i rafforzamenti proposti nelle due tranche del progetto di bilancio rettificativo n. 2/2013 dovessero rivelarsi insufficienti e non fossero in grado di impedire del tutto il differimento di pagamenti al prossimo QFP;
7. reputa che la Commissione sia l'unica istituzione in grado di fornire all'autorità di bilancio dati precisi sul fabbisogno di pagamenti previsto sulla base delle dichiarazioni degli Stati membri dall'esercizio n e delle loro stime per l'esercizio $n+1$; sottolinea che il Consiglio non dispone di alcuna base oggettiva per contestare le cifre presentate dalla Commissione, che sono basate sull'aggregazione dei dati dei 27 Stati membri; ricorda che ciascuno Stato membro è l'unico responsabile dei propri dati, che costituiscono quindi le sole cifre che può contestare;
8. ricorda che l'adozione del progetto di bilancio rettificativo n. 3/2013 ridurrà la quota del contributo RNL degli Stati membri al bilancio dell'Unione e pertanto compenserà in parte il loro contributo al bilancio rettificativo n. 2/2013; sottolinea pertanto il fatto che i due dossier seguono lo stesso calendario comune per l'adozione, in quanto sono strettamente correlati da un punto di vista politico;
9. approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2013;
10. incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 2/2013 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

P7_TA-PROV(2013)0353

Progetto di bilancio rettificativo n. 3/2013 – Eccedenza derivante dall'esecuzione dell'esercizio 2012

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2013 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2013 dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III – Commissione (11694/2013 – C7-0246/2013 – 2013/2070(BUD))

Il Parlamento europeo,

- visti l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002¹, in particolare l'articolo 18,
 - visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, definitivamente adottato il 12 dicembre 2012²,
 - visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria³,
 - vista la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee⁴,
 - visto il progetto di bilancio rettificativo n. 3/2013 adottato dalla Commissione il 15 aprile 2013 (COM(2013)0224),
 - vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2013 adottata dal Consiglio il 9 luglio 2013 (11694/2013 – C7-0246/2013),
 - visti gli articoli 75 ter e 75 sexies del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0284/2013),
- A. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 3/2013 è inteso a iscrivere nel bilancio 2013 l'eccedenza derivante dall'esecuzione dell'esercizio 2012, pari a 1 023,3 milioni di EUR;
- B. considerando che le componenti principali di tale eccedenza sono una sottoesecuzione delle spese pari a 244,3 milioni di EUR, un risultato positivo sul versante delle entrate pari a oltre 719,1 milioni di EUR e una differenza di cambio positiva pari a 59,9 milioni di EUR;

¹ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

² GU L 66 dell'8.3.2013.

³ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁴ GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

- C. considerando che sul versante delle entrate l'aumento deriva principalmente da rimborsi e contributi connessi agli accordi e ai programmi dell'Unione europea (350 milioni di EUR), da un aumento delle risorse proprie effettivamente raccolte rispetto a quelle iscritte in bilancio (231 milioni di EUR) e da ammende e interessi di mora (159 milioni di EUR);
- D. considerando che la sottoesecuzione delle spese ammonta a 244 milioni di EUR, di cui 168 milioni di EUR a fronte degli stanziamenti di bilancio 2012 e 76 milioni di EUR a fronte dei riporti dal 2011;
1. prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 3/2013 che è inteso esclusivamente a iscrivere nel bilancio 2013 l'eccedenza derivante dall'esecuzione dell'esercizio 2012, pari a 1 023,3 milioni di EUR, in conformità dell'articolo 18 del regolamento finanziario e della relativa posizione del Consiglio;
 2. ricorda che l'adozione del progetto di bilancio rettificativo ridurrà la quota del contributo RNL degli Stati membri al bilancio dell'Unione e pertanto compenserà in parte il loro contributo al finanziamento del bilancio rettificativo n. 2/2013; sottolinea quindi che i due dossier seguono un calendario di adozione comune, in quanto sono strettamente collegati dal punto di vista politico;
 3. approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2013;
 4. incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 3/2013 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Direttiva sulla qualità dei carburanti e sulle energie rinnovabili *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0595),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 192, paragrafo 1 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7 0337/2012),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 aprile 2013¹,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per il trasporto e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0279/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 198 del 10.7.2013, pag. 56.

Emendamento 123

Proposta di direttiva Considerando 1

Testo della Commissione

(1) L'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE stabilisce che gli Stati membri assicurino che nel 2020 la propria quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto sia pari ad almeno il 10% del loro consumo finale di energia. La miscelazione dei biocarburanti è uno dei metodi di cui gli Stati membri dispongono per conseguire tale obiettivo e si prevede che esso sia il più significativo.

Emendamento

(1) L'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE stabilisce che gli Stati membri assicurino che nel 2020 la propria quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto sia pari ad almeno il 10% del loro consumo finale di energia. La miscelazione dei biocarburanti è uno dei metodi di cui gli Stati membri dispongono per conseguire tale obiettivo e si prevede che esso sia il più significativo. ***Altri metodi per conseguire tale obiettivo consistono nel ridurre il consumo energetico, che è necessario poiché, se la domanda complessiva di energia per i trasporti continuerà a crescere, sarà probabilmente sempre più difficile raggiungere in modo sostenibile l'obiettivo vincolante relativo a una determinata percentuale di energia da fonti rinnovabili, e nell'utilizzare energia elettrica da fonti di rinnovabili.***

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) In considerazione degli obiettivi dell'Unione per ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra e il significativo contributo dei carburanti destinati ai trasporti stradali a dette emissioni, l'articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio

Emendamento

(2) In considerazione degli obiettivi dell'Unione per ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra e il significativo contributo dei carburanti destinati ai trasporti stradali a dette emissioni, l'articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio

stabilisce che i fornitori di carburante riducano di almeno il 6% entro il 31 dicembre 2020 le emissioni di gas a effetto serra per unità di energia ("intensità delle emissioni di gas a effetto serra") prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti utilizzati nell'Unione per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali, i trattori agricoli e forestali e le imbarcazioni da diporto quando non sono in mare. La miscelazione *dei* biocarburanti è *uno dei* metodi di cui dispongono i fornitori di combustibili fossili per ridurre l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili fossili forniti.

stabilisce che i fornitori di carburante riducano di almeno il 6% entro il 31 dicembre 2020 le emissioni di gas a effetto serra per unità di energia ("intensità delle emissioni di gas a effetto serra") prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti utilizzati nell'Unione per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali, i trattori agricoli e forestali e le imbarcazioni da diporto quando non sono in mare. La miscelazione *di* biocarburanti *con emissioni di gas a effetto serra pari a zero o ridotte e di altri combustibili derivati da gas di scarico inevitabilmente prodotti grazie alla cattura e all'utilizzo del carbonio per i trasporti* è *fra i* metodi di cui dispongono i fornitori di combustibili fossili per ridurre l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili fossili forniti.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Sebbene le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE utilizzino i termini "biocarburanti e bioliquidi", le loro disposizioni, compresi i criteri di sostenibilità pertinenti, si applicano a tutti i combustibili rinnovabili definiti in tali direttive.

Emendamento 124

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Laddove i pascoli o le superfici agricole precedentemente destinate alla produzione alimentare, di mangimi e di fibre sono convertiti alla produzione di biocarburante, la domanda di prodotti diversi dal carburante dovrà comunque essere soddisfatta mediante l'intensificazione della

(4) Laddove i pascoli o le superfici agricole precedentemente destinate alla produzione alimentare, di mangimi e di fibre sono convertiti alla produzione di biocarburante, la domanda di prodotti diversi dal carburante dovrà comunque essere soddisfatta mediante l'intensificazione della

produzione attuale oppure sfruttando superfici agricole situate altrove. Quest'ultimo caso rappresenta un cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e, qualora implichi la conversione di terreni che presentano un elevato stock di carbonio, può generare significative emissioni di gas a effetto serra. ***È opportuno quindi che le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE includano alcune disposizioni che affrontino il cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, poiché i biocarburanti attuali sono prodotti principalmente partendo da colture che sfruttano superfici già destinate all'agricoltura.***

Emendamento 126

Proposta di direttiva Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

produzione attuale oppure sfruttando superfici agricole situate altrove. Quest'ultimo caso rappresenta un cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e, qualora implichi la conversione di terreni che presentano un elevato stock di carbonio, può generare significative emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento

(4 ter) L'articolo 19, paragrafo 7, della direttiva 2009/28/CE e l'articolo 7 quinquies, paragrafo 6, della direttiva 98/70/CE impongono l'adozione di apposite misure per far fronte all'impatto del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sulle emissioni di gas a effetto serra, tenendo conto nel contempo della necessità di proteggere gli investimenti già effettuati.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

(5) In base alle previsioni della domanda di biocarburanti fornite dagli Stati membri e alle stime delle emissioni legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni per le diverse materie prime del biocarburante, ***è probabile che*** le emissioni di gas a effetto serra legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni

Emendamento

(5) In base alle previsioni della domanda di biocarburanti fornite dagli Stati membri e alle stime delle emissioni legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni per le diverse materie prime del biocarburante, le emissioni di gas a effetto serra legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni ***sono*** significative e

siano significative e *che possano annullare*, in parte o complessivamente, le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra legate ai singoli carburanti. Ciò si verifica poiché probabilmente nel 2020 quasi l'intera produzione di biocarburante proverrà da colture che sfruttano superfici che potrebbero essere utilizzate per soddisfare il mercato alimentare e dei mangimi. Al fine di ridurre tali emissioni, è opportuno *distinguere tra* gruppi di colture *quali le colture oleaginose, cerealicole, di piante da zucchero e altre colture amidacee*.

annulleranno, in parte o complessivamente, le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra legate ai singoli carburanti. Ciò si verifica poiché *i biocarburanti di origine agricola hanno ottenuto notevoli sovvenzioni pubbliche (10 miliardi di EUR l'anno) e, di conseguenza*, probabilmente nel 2020 quasi l'intera produzione di biocarburante proverrà da colture che sfruttano superfici che potrebbero essere utilizzate per soddisfare il mercato alimentare e dei mangimi. *Inoltre, la produzione di biocarburanti a partire dalle colture alimentari contribuisce alla volatilità dei prezzi dei prodotti alimentari e potrebbe avere importanti ripercussioni sociali negative sui mezzi di sussistenza delle comunità locali che vivono in condizioni di povertà nei paesi al di fuori dell'Unione e sulla loro capacità di esercitare i diritti umani, compreso il diritto all'alimentazione o all'accesso alla terra*. Al fine di ridurre tali emissioni *e tali ripercussioni sociali negative nonché di mitigare tali effetti negativi sulla sicurezza alimentare*, è opportuno *concentrarsi, in particolare, sulla riduzione dell'uso previsto di biocarburanti ottenuti a partire da colture che sfruttano superfici agricole nonché tenere conto delle emissioni legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni al momento di calcolare le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra che devono essere realizzate in virtù dei criteri di sostenibilità stabiliti dalle direttive 2009/28/CE e 98/70/CE*. *Inoltre, per trovare soluzioni di medio e lungo termine, è necessario promuovere la ricerca e lo sviluppo nell'ambito di nuove filiere di produzione di biocarburanti avanzati che non entrino in concorrenza con le colture alimentari nonché esaminare ulteriormente l'impatto dei diversi gruppi di colture sul cambiamento della destinazione dei terreni sia diretto che indiretto*.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Al fine di garantire l'efficienza delle misure incentivanti, specialmente quelle finalizzate a promuovere i biocarburanti avanzati, è essenziale che le politiche e i meccanismi di sostegno definiti dagli Stati membri assicurino l'individuazione, l'autenticazione e il controllo qualità dei volumi di biocarburanti allo scopo di impedire le indicazioni fraudolente o ingannevoli relative all'origine del biocarburante, nonché di dissuadere dal presentare dichiarazioni multiple relative ai volumi di biocarburanti nell'ambito di due o più sistemi nazionali o sistemi di riconoscimento internazionali.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 ter) Sebbene i biocarburanti e i bioliquidi prodotti da rifiuti e residui possano condurre a una forte riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, garantendo al contempo un impatto negativo ridotto a livello ambientale, sociale ed economico, è opportuno effettuare un'ulteriore valutazione della loro disponibilità, dei benefici e dei rischi, anche per la definizione della politica post 2020. Al contempo, sono necessarie maggiori informazioni sui benefici in termini di sicurezza energetica sia dei biocarburanti convenzionali sia di quelli avanzati, in particolare in merito all'utilizzo diretto o indiretto dei combustibili fossili per la loro produzione. È opportuno incaricare la Commissione di presentare una relazione e, ove

opportuno, avanzare proposte in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione dovrebbe prendere in considerazione il costo di opportunità a livello ambientale, sociale ed economico dell'utilizzo delle materie prime per scopi diversi dalla produzione di biocarburanti e bioliquidi, onde assicurare che tutti gli effetti positivi e negativi siano trattati nella relazione.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 quater) È opportuno che in tutti gli Stati membri siano disponibili biocarburanti convenzionali e avanzati di qualità uniforme ed elevata. Per contribuire al raggiungimento di questo obiettivo è opportuno che la Commissione conferisca urgentemente al Comitato europeo di normalizzazione (CEN) il chiaro mandato di redigere norme tecniche di rendimento per i biocarburanti avanzati e le miscele finali di carburanti nonché, ove necessario, di rivedere le norme in materia di biocarburanti convenzionali onde garantire che la qualità del carburante finale non riduca le prestazioni in termini di emissioni di CO₂ o il rendimento complessivo dei veicoli.

Emendamento 129

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Al fine di garantire la competitività a lungo termine delle bioindustrie e in linea con la comunicazione del 2012
"L'innovazione per una crescita sostenibile:

(7) Al fine di garantire la competitività a lungo termine delle bioindustrie e in linea con la comunicazione del 2012
"L'innovazione per una crescita sostenibile:

una bioeconomia per l'Europa" e la Tabella di marcia verso un'Europa più efficiente nell'impiego delle risorse, che promuovono bioraffinerie integrate e diversificate in Europa, è opportuno istituire, conformemente alla direttiva 2009/28/CE, incentivi potenziati che favoriscano l'utilizzo di materie prime di biomassa senza un elevato valore economico per scopi diversi dalla produzione di biocarburanti.

una bioeconomia per l'Europa" e la Tabella di marcia verso un'Europa più efficiente nell'impiego delle risorse, che promuovono bioraffinerie integrate e diversificate in Europa, è opportuno istituire, conformemente alla direttiva 2009/28/CE, incentivi potenziati che favoriscano l'utilizzo di materie prime di biomassa senza un elevato valore economico per scopi diversi dalla produzione di biocarburanti ***o che non abbiano un impatto ambientale tale da compromettere gli ecosistemi locali sottraendo terra e acqua alle coltivazioni a fini alimentari.***

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 7bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) È opportuno aumentare la coerenza tra la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/28/CE e la legislazione in altri settori strategici dell'Unione al fine di sfruttare le sinergie e accrescere la certezza giuridica. È opportuno armonizzare le definizioni di rifiuti e residui ai fini della direttiva 98/70/CE e della direttiva 2009/28/CE con quelle indicate dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti¹. È opportuno che i flussi di rifiuti e residui elencati nella direttiva 98/70/CE e nella direttiva 2009/28/CE siano meglio individuati mediante i codici dei rifiuti nel catalogo europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi²,

allo scopo di agevolare l'applicazione di dette direttive da parte delle autorità competenti negli Stati membri. È opportuno che la promozione dei biocarburanti e dei bioliquidi a norma della direttiva 98/70/CE e della direttiva 2009/28/CE sia coerente con gli obiettivi e i fini della direttiva 2008/98/CE. Per conseguire l'obiettivo dell'Unione di compiere progressi verso una società del riciclaggio è opportuno dare piena attuazione alla gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE. A tal fine è opportuno che l'utilizzo di rifiuti e residui per la produzione di biocarburanti e bioliquidi sia integrato nei piani di gestione dei rifiuti e nei programmi di prevenzione dei rifiuti istituiti dagli Stati membri a norma del capo V della direttiva 2008/98/CE. È opportuno che l'applicazione della direttiva 98/70/CE e della direttiva 2009/28/CE non comprometta la piena attuazione della direttiva 2008/98/CE.

¹ *GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.*

² *GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.*

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) All'atto di promuovere lo sviluppo del mercato dei vettori energetici e dei carburanti da fonti rinnovabili è opportuno tener conto, oltre che dei loro effetti sul clima, anche delle conseguenze sulle opportunità in materia di sviluppo regionale e locale e sull'occupazione. La produzione di biocarburanti di seconda generazione e avanzati ha un potenziale occupazionale e di crescita, in particolare nelle zone rurali. L'autosufficienza energetica e la sicurezza dell'approvvigionamento delle regioni

sono ulteriori obiettivi nell'ambito dello sviluppo del mercato delle fonti energetiche rinnovabili e dei combustibili.

Emendamento 183

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Il limite del **5%** stabilito all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), non pregiudica la libertà degli Stati membri di scegliere il proprio percorso per rispettare tale quota stabilita per i biocarburanti convenzionali nell'ambito dell'obiettivo generale del 10%. Di conseguenza, i biocarburanti prodotti da impianti operativi prima della fine del 2013 continueranno ad avere pieno accesso al mercato. La presente modifica della direttiva non pregiudica dunque le aspettative legittime degli operatori di tali impianti.

Emendamento

(10) Il limite del **6%** stabilito all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), non pregiudica la libertà degli Stati membri di scegliere il proprio percorso per rispettare tale quota stabilita per i biocarburanti convenzionali nell'ambito dell'obiettivo generale del 10%. Di conseguenza, i biocarburanti prodotti da impianti operativi prima della fine del 2013 continueranno ad avere pieno accesso al mercato. La presente modifica della direttiva non pregiudica dunque le aspettative legittime degli operatori di tali impianti.

Emendamento 133

Proposta di direttiva Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) Occorre fornire incentivi per stimolare l'utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti. È altresì necessario incoraggiare l'introduzione di misure di efficienza energetica e di risparmio energetico nel settore dei trasporti.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a riorientare le loro risorse finanziarie oggi destinate

all'ottenimento, del tutto o in parte, della loro quota di energia dai biocarburanti prodotti a base di cereali e altre colture amidacee, zuccherine od oleaginose o altri tipi di colture energetiche coltivate su terreni, verso l'incremento delle energie rinnovabili, in particolare l'energia eolica, solare, del moto ondoso e geotermica, che si sono dimostrate rinnovabili e sostenibili.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 ter) I sistemi volontari riconosciuti dalla Commissione costituiscono i principali strumenti impiegati dagli operatori economici per dimostrare la conformità ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter della direttiva 98/70/CE e all'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE. Tuttavia, vi è una mancanza di criteri ai quali detti sistemi sono tenuti a conformarsi al fine di essere riconosciuti. È pertanto opportuno definire norme più chiare. Dovrebbero essere considerati conformi alla presente direttiva soltanto i sistemi che prevedono meccanismi efficaci volti a garantire l'indipendenza e l'affidabilità dei controlli nonché il coinvolgimento delle comunità locali e autoctone. Detti sistemi dovrebbero inoltre prevedere norme chiare e rigorose sull'esclusione di partite di biocarburanti e bioliquidi dal sistema in caso di non conformità alle disposizioni della direttiva stessa. Al fine di monitorare e garantire l'effettivo funzionamento dei sistemi, è opportuno che la Commissione possa avere accesso a tutti i documenti pertinenti che danno adito a timori circa pratiche scorrette e divulgarli.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Considerando 11 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 quater) La direttiva 98/70/CE e la direttiva 2009/28/CE non contengono alcuna disposizione relativa alla procedura di riconoscimento di detti sistemi volontari, il che non assicura la loro efficacia nel garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità e la loro trasparenza. È pertanto opportuno che la Commissione definisca requisiti minimi obbligatori per i sistemi che si ritiene conferiscano presunzione di conformità ai criteri di sostenibilità.

Emendamento 25

Proposta di direttiva Considerando 11 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 quinquies) La destinazione dei terreni per la coltivazione di biocarburanti non dovrebbe comportare lo spostamento di comunità locali o autoctone. È opportuno pertanto introdurre misure speciali per la protezione dei terreni delle comunità indigene.

Emendamento 27

Proposta di direttiva Considerando 11 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 sexies) Le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE prevedono trattamenti differenti per le materie prime a seconda della loro classificazione come rifiuti, residui o prodotti secondari. Tuttavia l'attuale mancanza di definizioni per dette categorie rappresenta una fonte d'incertezza che potrebbe ostacolare la

corretta attuazione e osservanza. Occorre pertanto redigere un elenco indicativo delle materie prime rientranti nelle diverse categorie.

Emendamenti 29 e 139

Proposta di direttiva Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Per conseguire l'obiettivo in materia di energie rinnovabili nel settore dei trasporti riducendo al minimo gli effetti negativi associati al cambiamento della destinazione dei terreni, è opportuno promuovere l'elettricità da fonti rinnovabili, il cambiamento modale, un maggiore utilizzo dei trasporti pubblici e l'efficienza energetica. In linea con il Libro bianco sui trasporti, è opportuno pertanto che gli Stati membri s'impegnino al fine di aumentare l'efficienza energetica e ridurre il consumo globale di energia nei trasporti, favorendo nel contempo l'immissione sul mercato dei veicoli elettrici e la diffusione dell'elettricità da fonti rinnovabili nei sistemi di trasporto.

Emendamento 30

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) *Poiché* gli obiettivi della presente direttiva, *vale a dire* garantire un mercato unico per i carburanti destinati *ai* trasporti *stradali e alle macchine mobili non stradali* nonché assicurare il rispetto dei livelli minimi di protezione dell'ambiente *previsti per l'uso* di tali carburanti, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere *realizzati più efficacemente a livello unionale, l'Unione può adottare misure in base al principio di sussidiarietà*

(15) Gli obiettivi della presente direttiva *dovrebbero* garantire un mercato unico per i carburanti destinati *al settore dei* trasporti nonché assicurare il rispetto dei livelli minimi di protezione dell'ambiente, *oltre a evitare gli effetti negativi sulla sicurezza alimentare e sui diritti di sfruttamento del suolo in relazione alla produzione e all'utilizzo* di tali carburanti. *Poiché tali obiettivi* non possono essere *conseguiti* in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a

di cui all'articolo 5 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Secondo il principio di proporzionalità stabilito nello stesso articolo, la presente direttiva si limita a quanto necessario per il conseguimento di tali obiettivi.

livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. *La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. .*

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Direttiva 98/70/CE

Articolo 2 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. all'articolo 2 è aggiunto il punto seguente:

"9 bis. "materie cellulosiche di origine non alimentare": le colture energetiche non alimentari coltivate su terreni ai fini della produzione di bioenergia, quali il miscanthus, altri tipi di erba a scopi energetici, talune varietà di sorgo e la canapa industriale, con esclusione delle specie a elevato tenore di lignina come gli alberi;"

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)

Direttiva 98/70/CE

Articolo 2 – punto 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 bis. all'articolo 2 è aggiunto il punto seguente:

9 ter. "materie ligno-cellulosiche di origine non alimentare": le colture energetiche legnose coltivate su terreni, come bosco ceduo a rotazione rapida o coltivazioni forestali a rotazione rapida;"

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)

Direttiva 98/70/CE

Articolo 2 – punto 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 ter. all'articolo 2 è aggiunto il punto seguente:

"9 quater. "cambiamento diretto della destinazione dei terreni": il passaggio in termini di destinazione dei terreni da una all'altra delle sei categorie IPCC per la copertura del suolo (terreni forestali, seminativi, pascoli, zone umide, insediamenti o altri tipi di terreno) con l'aggiunta di una settima categoria per le colture perenni, tra cui rientrano in particolare le colture pluriennali il cui peduncolo non è raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio;"

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 quater (nuovo)

Direttiva 98/70/CE

Articolo 2 – punto 9 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 quater. all'articolo 2 è aggiunto il punto seguente:

"9 quinquies. "carburanti liquidi e gassosi rinnovabili di origine non biologica": i carburanti gassosi o liquidi diversi dai biocarburanti il cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e utilizzati nei trasporti."

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 quinquies (nuovo)

Direttiva 98/70/CE
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

-1 quinquies. all'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli Stati membri impongono ai fornitori di garantire l'immissione sul mercato di benzina con un tenore massimo di ossigeno del 2,7 % e un tenore massimo di etanolo del 5 % fino alla fine del 2018 e possono prolungarne il periodo di commercializzazione, qualora lo reputino necessario. Essi garantiscono che i consumatori ottengano informazioni adeguate in merito al tenore di biocarburanti nella benzina e, in particolare, all'appropriato uso delle diverse miscele della benzina direttamente alla stazione di rifornimento. In questo contesto, in tutte le stazioni di rifornimento dell'Unione si osservano le raccomandazioni specifiche EN228: 2012."

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 sexies (nuovo)
Direttiva 98/70/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

-1 sexies. all'articolo 4, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Ove la percentuale di miscela FAME nel diesel superi il 7% del volume, gli Stati membri garantiscono che i consumatori ottengano informazioni adeguate in merito al tenore FAME direttamente alla stazione di rifornimento."

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera -a (nuova)

Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 bis – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

Nel caso di fornitori di biocarburanti da utilizzare nel settore dell'aviazione, gli Stati membri permettono loro di scegliere se contribuire all'obbligo di riduzione di cui al paragrafo 2, nella misura in cui i biocarburanti forniti soddisfino i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter.

Emendamento 184/rev

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera -a bis (nuova)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 7 bis – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-a bis) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

"Gli Stati membri assicurano che il contributo massimo dei biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine od oleaginose o da colture energetiche dedicate non superi, ai fini del rispetto dell'obiettivo di cui al primo comma, il contributo massimo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), della direttiva 2009/28/CE."

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 ter – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) è inserito il paragrafo seguente:

"4 bis. I biocarburanti e i bioliquidi presi in considerazione ai fini di cui al

paragrafo 1 non sono prodotti a partire da materie prime coltivate su terreni, a meno che siano stati rispettati i diritti giuridici di terzi in materia di utilizzo e proprietà del terreno, tra l'altro ottenendo il loro consenso libero, preventivo e informato con la partecipazione dei loro organi rappresentativi."

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera b ter (nuova)

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 ter – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) al paragrafo 7, la prima frase del secondo comma è sostituita dalla seguente:

"La Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione riguardante l'impatto conseguente all'aumento della domanda di biocarburanti sulla sostenibilità sociale nell'Unione e nei paesi terzi, il contributo della produzione di biocarburanti alla riduzione del deficit di proteine vegetali nell'Unione e l'impatto della politica dell'Unione in materia di biocarburanti sulla disponibilità di prodotti alimentari a prezzi accessibili, in particolare per le popolazioni dei paesi in via di sviluppo, e altre questioni generali legate allo sviluppo."

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 bis – lettera a (nuova)

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 quater – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

a) al paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione stabilisce l'elenco delle informazioni appropriate e pertinenti di cui ai primi due commi secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Essa mira a garantire il massimo rispetto degli obblighi sostanziali di cui al presente paragrafo, tentando nel contempo di ridurre al minimo gli oneri amministrativi eccessivi per gli operatori, in particolare per quelli più piccoli."

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 bis – lettera b (nuova)

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 quater – paragrafo 3 – comma 5

Testo della Commissione

Emendamento

b) al paragrafo 3, il quinto comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri presentano, in forma aggregata, le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo alla Commissione, comprese le relazioni effettuate dai revisori indipendenti. La Commissione le pubblica [...] sulla piattaforma per la trasparenza di cui all'articolo 24 della direttiva 2009/28/CE."

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 bis – lettera c (nuova)

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 quater – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

c) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. L'Unione si adopera per concludere accordi bilaterali o multilaterali con i paesi terzi che contengano obblighi vincolanti circa le disposizioni sui criteri di sostenibilità corrispondenti a quelle

della presente direttiva. Tali accordi dovrebbero inoltre stabilire le norme per garantire che le procedure doganali dei paesi terzi non conducano a frodi connesse all'importazione e all'esportazione di biocarburanti e bioliquidi, e definire le disposizioni sulla facilitazione degli scambi. L'Unione dovrebbe altresì adoperarsi per concludere con i paesi terzi accordi contenenti l'impegno a ratificare e applicare le convenzioni dell'OIL e gli accordi ambientali multilaterali di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 7. Quando l'Unione ha concluso accordi contenenti obblighi vincolanti circa le disposizioni sulle materie che rientrano nell'ambito di applicazione dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter, paragrafi da 2 a 5, la Commissione può decidere che tali accordi dimostrano che i biocarburanti e i bioliquidi prodotti a partire da materie prime coltivate in detti paesi rispettano i criteri di sostenibilità in questione. Nel concludere tali accordi è prestata particolare attenzione alle misure adottate per la conservazione di aree che forniscono servizi di ecosistema fondamentali in situazioni critiche (ad esempio protezione degli spartiacque e controllo dell'erosione), per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell'aria, in relazione ai cambiamenti indiretti della destinazione dei terreni, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonché agli elementi di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 7, secondo comma."

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 bis – lettera d (nuova)

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 quater – paragrafo 9 bis (nuovo)

d) è aggiunto il paragrafo seguente:

"9 bis. Entro [un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui rivede il funzionamento degli accordi o dei sistemi volontari per i quali è stata adottata una decisione a norma del paragrafo 4 e in cui individua le migliori prassi. La relazione si basa sulle migliori informazioni disponibili, anche a seguito della consultazione con le parti interessate, e sull'esperienza pratica nell'applicazione degli accordi e dei sistemi. La relazione tiene conto delle pertinenti norme e linee guida riconosciute a livello internazionale, tra cui quelle elaborate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione e dall'Alleanza internazionale per l'accreditamento e l'etichettatura sociale e ambientale (ISEAL). In relazione a ciascun accordo o sistema, la relazione analizza, tra l'altro, i seguenti aspetti:

- l'indipendenza, le modalità e la frequenza dei controlli;**
- la disponibilità e l'esperienza nell'applicazione di metodi per individuare e trattare i casi di inosservanza;**
- la trasparenza, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità del sistema, la disponibilità di traduzioni nelle lingue ufficiali dei paesi e delle regioni da cui provengono le materie prime, l'accessibilità di un elenco di operatori certificati e delle relative certificazioni, l'accessibilità delle relazioni di revisione;**
- la partecipazione delle parti interessate, in particolare per quanto riguarda la consultazione delle comunità indigene e locali durante l'elaborazione e la revisione del sistema, così come durante i controlli;**

- la solidità generale del sistema, in particolare alla luce delle norme in materia di accreditamento, qualifica e indipendenza dei revisori e dei pertinenti organismi del sistema;

- l'aggiornamento del sistema rispetto al mercato.

La Commissione, se opportuno alla luce di detta relazione, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica delle disposizioni della presente direttiva riguardanti sistemi volontari al fine di promuovere le prassi migliori."

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 bis – lettera e (nuova)

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 quater – paragrafo 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

e) è aggiunto il paragrafo seguente:

"9 ter. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 10 bis in merito alla fissazione di norme dettagliate relative alla verifica e alla certificazione indipendenti del rispetto della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE. Tali atti delegati sono adottati entro il 30 giugno 2016."

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera -a (nuova)

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 quinquies – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

"Ai fini dell'articolo 7 bis, a partire dal 2020 le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei

biocarburanti sono calcolate aggiungendo il rispettivo valore di cui all'allegato V al risultato ottenuto in base al primo comma."

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera -a bis (nuova)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 7 quinquies – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-a bis) è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 10 bis in merito all'inserimento nell'allegato IV di una procedura di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra di carburanti liquidi o gassosi, rinnovabili, di origine non biologica, al fine di verificare l'osservanza dell'articolo 7 ter. Tali atti delegati sono approvati entro il 31 dicembre 2015."

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 quinquies – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

5. Entro e non oltre il 31 dicembre 2012, e in seguito ogni due anni, la Commissione elabora una relazione sui valori standard e sui valori tipici stimati di cui all'allegato IV, parti B ed E, prestando particolare attenzione alle emissioni di gas a effetto serra prodotte nelle fasi di trasporto e di lavorazione.

5. Entro e non oltre il 31 dicembre 2012, e in seguito ogni due anni, la Commissione elabora **e pubblica** una relazione sui valori standard e sui valori tipici stimati di cui all'allegato IV, parti B ed E, prestando particolare attenzione alle emissioni di gas a effetto serra prodotte nelle fasi di trasporto e di lavorazione.

Emendamento 189

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Direttiva 98/70/CE

Testo della Commissione

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 10 bis in merito all'adeguamento dell'allegato V ai progressi tecnici e scientifici, anche mediante la revisione dei valori proposti per gruppi di colture in relazione al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, ***l'introduzione di*** nuovi valori a livelli successivi di disaggregazione, l'inserimento di valori aggiuntivi qualora nuove materie prime da cui ricavare biocarburante dovessero arrivare sul mercato *ove appropriato*, la revisione delle categorie in cui le emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni dei biocarburanti sono considerate pari a zero, nonché lo sviluppo di fattori per le materie prime derivanti da materie cellulosiche di origine non alimentare e da materie ligno-cellulosiche.

Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 10 bis in merito all'adeguamento dell'allegato V ai progressi tecnici e scientifici, anche mediante la revisione dei valori proposti per gruppi di colture in relazione al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni. ***Ai fini della valutazione dei modelli economici utilizzati per stimare i valori associati al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, nella sua revisione la Commissione include gli ultimi dati disponibili riguardo alle principali ipotesi che condizionano i risultati della modellizzazione, tra cui le tendenze rilevate a livello delle rese e della produttività agricole, l'allocazione del coprodotto nonché il cambiamento della destinazione dei terreni osservato su scala globale e i tassi di deforestazione. La Commissione provvede a che le parti interessate partecipino alla procedura di revisione. La prima revisione deve essere conclusa entro il 30 giugno 2016.***

Se del caso la Commissione propone nuovi valori ***in relazione al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni***, a livelli successivi di disaggregazione, l'inserimento di valori aggiuntivi qualora nuove materie prime da cui ricavare biocarburante dovessero arrivare sul mercato, la revisione delle categorie in cui le emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni dei biocarburanti sono considerate pari a zero, nonché lo sviluppo di fattori per le materie prime derivanti da materie cellulosiche di origine non alimentare e da materie ligno-cellulosiche.

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera c bis (nuova)

Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 quinquies – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*c bis) è aggiunto il paragrafo seguente:
"8 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis riguardo alla fissazione di definizioni particolareggiate, comprese le specifiche tecniche prescritte per le categorie di cui all'allegato IV, parte C, punto 9."*

Emendamento 66

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Direttiva 98/70/CE
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. all'articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente:

"2 bis. La Commissione mantiene sotto esame il rendimento dei biocarburanti in tutte le condizioni stagionali presenti nell'Unione per garantire che la qualità dei biocarburanti utilizzati nei veicoli non provochi un deterioramento delle prestazioni relative alle emissioni inquinanti, al CO₂ o ai veicoli in generale.

Ove opportuno, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis riguardo all'adeguamento dell'allegato I e II della presente direttiva ai progressi tecnici e scientifici, per introdurre parametri, limiti di prova e metodi di prova specifici."

Emendamento 149

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 98/70/CE
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega dei poteri di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 5, all'articolo 7 ter, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 7 quinquies paragrafi **da 5 a 7**, all'articolo 8 bis, paragrafo 3, e all'articolo 10, paragrafo 1, è conferita per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
3. La delega dei poteri di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 5, all'articolo 7 ter, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 7 ter, paragrafi da **5 a 7**, all'articolo 8 bis, paragrafo 3, e all'articolo 10, paragrafo 1, può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7 bis, paragrafo 5, dell'articolo 7 ter, paragrafo 3, secondo comma, dell'articolo 7 quinquies, paragrafi **da 5 a 7**, dell'articolo 8 bis, paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Detto termine *può essere* prorogato di due mesi su iniziativa

Emendamento

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega dei poteri di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 5, all'articolo 7 ter, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 7 quinquies paragrafi **5, 7 e 8 bis**, all'articolo 8 bis, paragrafo 3, e all'articolo 10, paragrafo 1, è conferita per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
3. La delega dei poteri di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 5, all'articolo 7 ter, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 7 *quinquies*, paragrafi **5, 7 e 8 bis**, all'articolo 8 bis, paragrafo 3, e all'articolo 10, paragrafo 1, può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7 bis, paragrafo 5, dell'articolo 7 ter, paragrafo 3, secondo comma, dell'articolo 7 quinquies, paragrafi **5, 7 e 8 bis**, dell'articolo 8 bis, paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Detto termine è prorogato di due mesi su iniziativa del

del Parlamento europeo o del Consiglio.".

Parlamento europeo o del Consiglio.".

Emendamento 69

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 2 – lettera p bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. all'articolo 2 è aggiunta la lettera seguente:

"p bis) "materie cellulosiche di origine non alimentare": le colture energetiche non alimentari eseguite su terreni a fini della produzione di bioenergia, quali il miscanthus, altri tipi di erba a scopi energetici, talune varietà di sorgo e di canapa industriale, con esclusione delle specie a elevato tenore di lignina come gli alberi;"

Emendamento 70

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 ter (nuovo)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 2 – lettera p ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. all'articolo 2 è aggiunta la lettera seguente:

"p ter) "materie ligno-cellulosiche di origine non alimentare": le colture energetiche legnose coltivate su terreni come bosco ceduo di breve durata o silvicoltura di breve durata;"

Emendamento 71

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 quater (nuovo)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 2 – lettera p quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater. *all'articolo 2 è aggiunta la lettera seguente:*

"p quater) "coprodotti": *le materie prime con un valore commerciale o utilizzazioni alternative e le materie che costituiscono un elemento rilevante di un processo in termini di valore economico o qualora il processo principale sia stato intenzionalmente modificato per produrre una maggiore quantità o un'altra qualità del materiale a scapito del prodotto principale;"*.

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 quinquies (nuovo)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 2 – lettera p quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quinquies. *all'articolo 2 è aggiunta la lettera seguente:*

"p quinquies) "carburanti liquidi o gassosi rinnovabili di origine non biologica": *i combustibili gassosi o liquidi diversi dai biocarburanti, provenienti da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e utilizzati nei trasporti;"*.

Emendamento 74

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 sexies (nuovo)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 2 – lettera p septies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

1 sexies. *all'articolo 2 è aggiunta la lettera seguente:*

"p septies) "cambiamento diretto della destinazione dei terreni": *il cambiamento in termini di destinazione dei terreni tra le sei categorie di copertura dei terreni*

utilizzate nel contesto dell'IPCC (terreni forestali, terreni erbosi, seminativi, zone umide, insediamenti o altri tipi di terreno) e un'altra categoria, la settima, delle coltivazioni perenni, in cui rientrano in particolare le coltivazioni pluriennali il cui peduncolo non è raccolto ogni anno come i boschi cedui a rotazione rapida e l'olio di palma;".

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 septies (nuovo)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 2 – lettera p octies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

1 septies. all'articolo 2 è aggiunta la lettera seguente:

"p octies)"cattura e utilizzo del carbonio per i trasporti": il processo di cattura delle correnti gassose ricche di carbonio (CO/CO₂) provenienti da rifiuti e residui prodotti da fonti di energia non rinnovabili e di trasformazione delle stesse in combustibili utilizzati nel settore dei trasporti;"

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 octies (nuovo)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 2 – lettera p nonies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

1 octies. all'articolo 2 è aggiunta la lettera seguente:

" p nonies) "residuo della lavorazione": sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo di produzione; esso non costituisce l'obiettivo primario del processo di produzione, il quale non è stato deliberatamente modificato per

ottenerlo."

Emendamento 152/rev

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punti -i e -ii (nuovi)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

-i) al primo comma, è aggiunta la frase seguente:

"Ogni Stato membro assicura che la propria quota di energia da fonti rinnovabili in benzina nel 2020 sia almeno pari al 7,5% del consumo energetico finale in benzina nello Stato membro.

-ii) dopo il primo comma, sono aggiunti i commi seguenti:

"Nel 2020 almeno l'2,5% del consumo finale di energia nel settore dei trasporti è costituito da energia ottenuta da biocarburanti avanzati.

Nel 2025 almeno il 4% del consumo finale di energia nel settore dei trasporti è costituito da energia ottenuta da biocarburanti avanzati."

Emendamento 181

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto ii

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

"(d) per il calcolo dei biocarburanti nel numeratore, la quota di energia dei biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine *od* oleaginose, non è superiore al 5%, *quota stimata a fine 2011*, del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020."

"(d) per il calcolo dei biocarburanti nel numeratore, la quota di energia dei biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine, oleaginose *e da altre colture energetiche coltivate sul suolo*, non è superiore al 6% del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020.

La quota di energia proveniente dai biocarburanti avanzati elencati nella parte A e nella parte C dell'allegato IX rappresenta almeno il 2,5% del consumo

Emendamento 185

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto iii

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione

"Il contributo apportato dai:

(i) biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate nella parte A dell'allegato IX è considerato ***pari a quattro volte il*** loro contenuto energetico;

(ii) biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate della parte B dell'allegato IX è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico;

(iii) ***carburanti liquidi e gassosi di origine non biologica*** è considerato uguale a quattro volte il loro contenuto energetico.

Gli Stati membri garantiscono che nessuna materia prima sia modificata intenzionalmente per rientrare nelle categorie da (i) a (iii).

L'elenco delle materie prime figuranti nell'allegato IX può essere adeguato ai

Emendamento

"***(e)*** Il contributo apportato dai:

(i) biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate nella parte A dell'allegato IX è considerato ***uguale al*** loro contenuto energetico;

(ii) biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate della parte B dell'allegato IX è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico;

(iii) ***biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate della parte C dell'allegato IX*** è considerato uguale a quattro volte il loro contenuto energetico.

Gli Stati membri garantiscono che nessuna materia prima sia modificata intenzionalmente per rientrare nelle categorie da (i) a (iii).

Onde ridurre il rischio che singole spedizioni siano notificate più di una volta nell'Unione, gli Stati membri e la Commissione si impegnano a rafforzare la cooperazione tra i sistemi nazionali e i sistemi volontari istituiti a norma dell'articolo 18, incluso se del caso un adeguato scambio di dati. Onde evitare che i materiali siano intenzionalmente modificati per farli rientrare nell'allegato IX, gli Stati membri promuovono lo sviluppo e l'utilizzazione di sistemi per rintracciare e seguire le materie prime e i biocarburanti da esse derivati lungo l'intera filiera di valore. Gli Stati membri assicurano l'adozione di misure appropriate qualora si individuino frodi.

L'elenco delle materie prime figuranti nell'allegato IX può essere adeguato ai

progressi scientifici e tecnici, onde assicurare la corretta applicazione delle norme di contabilizzazione stabilite dalla presente direttiva. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25, lettera b) in relazione all'elenco di cui all'allegato IX."

progressi scientifici e tecnici, onde assicurare la corretta applicazione delle norme di contabilizzazione stabilite dalla presente direttiva. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25, lettera b) in relazione all'elenco di cui all'allegato IX."

Emendamento 153

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera c bis (nuova)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) È aggiunto il seguente paragrafo 4 bis:

"4 bis. Entro il [un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione presenta le proprie raccomandazioni in merito a ulteriori misure che gli Stati membri possono adottare per promuovere e incoraggiare l'efficienza energetica e il risparmio energetico nel settore dei trasporti. Le raccomandazioni includono le stime della quantità di energia che può essere risparmiata attuando ciascuna misura. Per il calcolo di cui alla lettera b), è presa in considerazione la quantità di energia corrispondente alle misure attuate da uno Stato membro."

Emendamento 154

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. All'articolo 4 è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

"3 bis. Ciascuno Stato membro pubblica e trasmette alla Commissione, entro il [un anno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], un documento previsionale contenente le misure

supplementari che intende adottare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 bis."

Emendamento 88

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. all'articolo 15, paragrafo 2, il quinto comma è sostituito dal seguente:

"La garanzia d'origine non ha alcuna funzione in termini di osservanza dell'articolo 3, paragrafo 1, da parte di uno Stato membro. I trasferimenti di garanzie d'origine, che avvengono separatamente o contestualmente al trasferimento fisico di energia, non influiscono sulla decisione degli Stati membri di utilizzare trasferimenti statistici, progetti comuni o regimi di sostegno comuni per il conseguimento degli obiettivi né sul calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili a norma dell'articolo 5."

Emendamento 89

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5 – lettera -a (nuova)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

-a) al paragrafo 1, la parte introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente:

"1. Indipendentemente dal fatto che le materie prime siano state coltivate all'interno o all'esterno del territorio della Comunità, l'energia da biocarburanti e bioliquidi è presa in considerazione ai fini delle lettere a), b) e c) solo se rispettano i criteri di sostenibilità definiti ai paragrafi da 2 a 7

e non eccedono i contributi di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d):".

Emendamento 96

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5 – lettera b bis (nuova)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 17 – paragrafo 4 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) è inserito il paragrafo seguente:

"4 sexies. I biocarburanti e i bioliquidi considerati ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a, b e c, non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni, a meno che non siano stati rispettati i diritti giuridici di terzi in materia di utilizzazione e diritto di proprietà, anche con il loro consenso libero, previo e informato e con la partecipazione dei loro organi rappresentativi."

Emendamento 97

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5 – lettera b ter (nuova)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 17 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) è inserito il paragrafo seguente:

"5 bis. Le materie prime utilizzate per i biocarburanti e i bioliquidi ai fini del paragrafo 1 sono prodotte mediante pratiche sostenibili di gestione dei terreni"

Emendamento 98

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

5 bis. *all'articolo 18 è inserito il paragrafo seguente:*

"2 bis. *Eurostat raccoglie e pubblica informazioni commerciali dettagliate riguardanti i biocarburanti prodotti a partire da colture alimentari, come quelli basati sui cereali e su altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose. Le informazioni disponibili sono dati commerciali disaggregati sia per l'etanolo sia per il biodiesel, dal momento che i dati attuali sono pubblicati in formato aggregato dove le importazioni e le esportazioni di etanolo e biodiesel sono combinate in un'unica serie di dati denominata biocarburanti. I dati sulle importazioni e le esportazioni identificano la tipologia e i volumi di biocarburanti importati e consumati dagli Stati membri dell'Unione. I dati includono altresì il paese di origine e il paese che esporta tali prodotti nell'Unione. I dati sulle importazioni e le esportazioni di materie prime organiche o di prodotti semilavorati sono migliorati con le informazioni raccolte e pubblicate da Eurostat sulle importazioni e le esportazioni di materie prime, sulla tipologia e il paese di origine, incluse le materie prime commercializzate a livello nazionale o le materie prime semi-commercializzate."*

Emendamento 99

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5 ter (nuovo)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 18 – paragrafo 2 ter (nuovo)

5 ter. *All'articolo 18 è inserito il paragrafo seguente:*

"2 ter. *Eurostat raccoglie e pubblica informazioni occupazionali dettagliate circa i numeri, la durata e i salari*

associati ai posti di lavoro diretti, indiretti e indotti generati dall'industria dei biocarburanti dell'Unione. La Commissione mette a punto una metodologia concordata per la misurazione dei posti di lavoro che dovrebbe valutare e monitorare sistematicamente i livelli di occupazione negli Stati membri e a livello dell'Unione. I dati sull'occupazione dovrebbero essere disaggregati per il settore dell'etanolo e per quello del biodiesel e dovrebbero identificare chiaramente l'ubicazione del posto di lavoro nella filiera di approvvigionamento dei biocarburanti. I dati attuali sull'occupazione nell'industria dei biocarburanti non sono inclusi nelle statistiche ufficiali, e le stime occupazionali disponibili ai responsabili politici variando a seconda della definizione sottostante o della metodologia adottata da uno studio particolare, dell'approccio adottato per il computo dei posti di lavoro e della misura in cui gli studi collegano l'attività agricola all'industria dei biocarburanti. Un processo formale che richieda che i dati occupazionali siano corroborati da dati sottostanti e da ipotesi trasparenti migliorerebbe la disponibilità delle informazioni."

Emendamento 100

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5 quater (nuovo)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 18 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

5 quater. all'articolo 18, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

"4. L'Unione si adopera per concludere accordi bilaterali o multilaterali con i paesi terzi che contengano obblighi vincolanti circa le disposizioni sui criteri di sostenibilità corrispondenti a quelle della presente direttiva. Tali accordi

dovrebbero inoltre definire le norme per garantire che le procedure doganali dei paesi terzi non conducano a frodi connesse all'importazione e all'esportazione di biocarburanti e bioliquidi e definire le disposizioni sulla facilitazione degli scambi. L'Unione dovrebbe altresì adoperarsi per concludere con i paesi terzi accordi contenenti l'impegno a ratificare e applicare le convenzioni dell'OIL e gli accordi ambientali multilaterali di cui all'articolo 17, paragrafo 7. Quando l'Unione ha concluso accordi contenenti impegni obbligatori circa le disposizioni sulle materie che rientrano nell'ambito di applicazione dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 2 a 7, la Commissione può decidere che tali accordi dimostrano che i biocarburanti e i bioliquidi prodotti a partire da materie prime coltivate in detti paesi rispettano i criteri di sostenibilità in questione. Nel concludere tali accordi è prestata particolare attenzione alle misure adottate per la conservazione di aree che forniscono servizi di ecosistema fondamentali in situazioni critiche (ad esempio protezione degli spartiacque e controllo dell'erosione), per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell'aria, in relazione ai cambiamenti indiretti della destinazione dei terreni, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonché agli elementi di cui all'articolo 17, paragrafo 7, secondo comma."

Emendamento 101

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 6

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 18 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

"La Commissione **può decidere** che i sistemi volontari nazionali o internazionali

Emendamento

La Commissione **decide** che i sistemi volontari nazionali o internazionali che

che fissano norme per la produzione di prodotti della biomassa contengono dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, o dimostrano che le partite di biocarburanti o di bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 3 a 5. La Commissione può decidere che tali sistemi contengono dati accurati ai fini delle informazioni relative alle misure adottate per la conservazione di aree che forniscono servizi di ecosistema fondamentali in situazioni critiche (ad esempio protezione degli spartiacque e controllo dell'erosione), per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell'aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonché degli elementi di cui all'articolo 17, paragrafo 7, secondo comma. Ai fini dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), punto ii), la Commissione può inoltre riconoscere le aree di protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione, riconosciute da accordi internazionali o incluse in elenchi compilati da organizzazioni internazionali o dall'Unione internazionale per la conservazione della natura."

fissano norme per la produzione di prodotti della biomassa contengono dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, o dimostrano che le partite di biocarburanti o di bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 3 a 5 ***bis e che le materie non sono state modificate intenzionalmente in modo che rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera e), punti da i) a iii)***. La Commissione può decidere che tali sistemi contengono dati accurati ai fini delle informazioni relative alle misure adottate per la conservazione di aree che forniscono servizi di ecosistema fondamentali in situazioni critiche (ad esempio protezione degli spartiacque e controllo dell'erosione), per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell'aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonché degli elementi di cui all'articolo 17, paragrafo 7, secondo comma. Ai fini dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), punto ii), la Commissione può inoltre riconoscere le aree di protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione, riconosciute da accordi internazionali o incluse in elenchi compilati da organizzazioni internazionali o dall'Unione internazionale per la conservazione della natura.

Emendamento 102

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 18 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. all'articolo 18, paragrafo 4, dopo il secondo comma è inserito il comma seguente :

"La Commissione e gli Stati membri provvedono al reciproco riconoscimento dei sistemi di verifica che garantiscono la

conformità con i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi, ove i sistemi in questione siano stati stabiliti a norma della presente direttiva."

Emendamento 103

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 6 ter (nuovo)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 18 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 ter. all'articolo 18 è inserito il paragrafo seguente:

"9 bis. Entro tre anni [dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio ai fini della revisione del funzionamento dei regimi volontari per i quali è stata adottata una decisione ai sensi del paragrafo 4 e dell'individuazione di migliori prassi. La relazione si basa sulle migliori informazioni disponibili, tra l'altro in seguito alla consultazione con le parti interessate, e sull'esperienza pratica nell'applicazione dei sistemi. La relazione tiene conto dell'evoluzione delle norme e delle linee guida riconosciute a livello internazionale, tra cui quelle sviluppate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione e dall'Alleanza internazionale per l'accreditamento e l'etichettatura sociale e ambientale (ISEAL). In relazione a ciascun sistema, la relazione analizza, tra l'altro, i seguenti aspetti:

– indipendenza, modalità e frequenza dei controlli;

– disponibilità ed esperienza nell'applicazione di metodi per identificare e trattare i casi di inosservanza;

– la trasparenza, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità del sistema, la disponibilità di traduzioni nelle lingue

ufficiali dei paesi e delle regioni da cui provengono le materie prime, l'accessibilità di un elenco di operatori certificati e delle relative certificazioni, l'accessibilità delle relazioni di revisione;

– la partecipazione delle parti interessate, in particolare per quanto riguarda la consultazione delle comunità indigene e locali durante l'elaborazione e la revisione del sistema, così come durante i controlli;

– la solidità generale del sistema, in particolare alla luce delle norme in materia di accreditamento, qualifica e indipendenza dei controllori e degli organismi relativi al sistema;

– aggiornamento del sistema secondo il mercato.

Alla luce della relazione, la Commissione, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica dei criteri di cui all'articolo 18, paragrafo 5."

Emendamento 106

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 7 – lettera -a (nuova)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-a) è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 25 ter, in merito all'inserimento nell'allegato V di una procedura di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra di carburanti liquidi o gassosi rinnovabili, di origine non biologica, al fine di verificarne la conformità all'articolo 17. Tali atti delegati sono approvati entro il 31 dicembre 2015."

Emendamenti 107 e 190

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 7 – lettera c

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 19 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 25, *lettera b)* in merito all'adeguamento dell'allegato VIII ai progressi tecnici e scientifici, anche mediante la revisione dei valori proposti per gruppi di colture in relazione al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni; ***l'introduzione di*** nuovi valori a livelli successivi di disaggregazione (ovvero a livello di materie prime); l'inserimento di valori aggiuntivi qualora nuove materie prime da cui ricavare biocarburante dovessero arrivare sul mercato, ove necessario; nonché lo sviluppo di fattori per le materie prime derivanti da materie cellulosiche di origine non alimentare e da materie ligno-cellulosiche.";

Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 25, lettera b) in merito all'adeguamento dell'allegato VIII ai progressi tecnici e scientifici, anche mediante la revisione dei valori proposti per gruppi di colture in relazione al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni. ***Ai fini della valutazione dei modelli economici utilizzati per stimare i valori del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, nella sua revisione la Commissione comprende gli ultimi dati disponibili riguardo alle ipotesi fondamentali che condizionano i risultati della modellizzazione, tra cui la tendenze quantificate nelle rese e nella produttività agricola, l'allocazione del coprodotto e il cambiamento osservato della destinazione dei terreni e i tassi di deforestazione. La Commissione assicura che le parti interessate partecipino alla procedura di revisione. La prima revisione deve essere conclusa entro il 30 giugno 2016.***

Se del caso la Commissione propone nuovi valori di cambiamento indiretto della destinazione dei terreni a livelli successivi di disaggregazione; la considerazione delle emissioni di gas a effetto serra legate al trasporto di materie prime; l'inserimento di valori aggiuntivi qualora nuove materie prime da cui ricavare biocarburante dovessero arrivare sul mercato, ove necessario; nonché lo sviluppo di fattori per le materie prime derivanti da materie cellulosiche di origine non alimentare e da materie ligno-cellulosiche.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità

dell'articolo 25, lettera b) in merito all'adeguamento dell'allegato VIII inserendovi i valori corrispondenti alle emissioni causate dal cambiamento indiretto della destinazione dei terreni per le materie prime derivate da materie cellulosiche e ligno-cellulosiche non alimentari e integra tali valori nel calcolo dell'impatto dei biocarburanti e dei bioliquidi sui gas a effetto serra come previsto al presente articolo. Tali atti delegati sono approvati entro il 30 giugno 2016.

Emendamento 109

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 9 bis (nuovo)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 23 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis. all'articolo 23 è inserito il paragrafo seguente:

"8 bis. Entro il 31 dicembre 2015, la Commissione presenta una relazione sugli impatti ambientali ed economici, positivi e negativi, dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti, residui, prodotti secondari e materie prime che non utilizzano terreni. Gli impatti ambientali esaminati includono in particolare le emissioni di gas a effetto serra, la biodiversità, le risorse idriche e la fertilità dei terreni. Si terrà conto dei benefici potenziali o annullati di queste materie prime per altri usi, come la fabbricazione di prodotti. Gli impatti economici da esaminare includono i costi di produzione, i costi di opportunità legati all'utilizzo di queste materie prime per altri scopi, nonché gli utili sugli investimenti in energia ottenuti mediante l'impiego di dette materie prime per la produzione di biocarburanti e bioliquidi avanzati, durante tutto il ciclo di vita."

Emendamento 111

Proposta di direttiva Articolo 3

Testo della Commissione

Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta, sulla base delle migliori e più recenti conoscenze scientifiche, l'efficacia delle misure introdotte dalla presente direttiva nel ridurre le emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni derivanti dalla produzione di biocarburanti e bioliquidi. Ove opportuno la relazione è corredata da una proposta legislativa basata sulle migliori conoscenze scientifiche a disposizione per l'introduzione di fattori di stima delle emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni negli adeguati criteri di sostenibilità che dovranno essere applicati dal 1° gennaio 2021 e una revisione dell'efficacia degli incentivi previsti per i biocarburanti prodotti con materie prime che non utilizzano terreni o provenienti da colture alimentari a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE.

Emendamento

Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta, sulla base delle migliori e più recenti conoscenze scientifiche, l'efficacia delle misure introdotte dalla presente direttiva nel ridurre le emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni derivanti dalla produzione di biocarburanti e bioliquidi. Ove opportuno la relazione è corredata da una proposta legislativa basata sulle migliori conoscenze scientifiche a disposizione per l'introduzione di fattori di stima delle emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni negli adeguati criteri di sostenibilità che dovranno essere applicati dal 1° gennaio 2021.

La relazione comprende una revisione dell'efficacia degli incentivi previsti per i biocarburanti prodotti con materie prime che non utilizzano terreni o provenienti da colture alimentari a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE. ***Comprende inoltre una valutazione della disponibilità di tali biocarburanti e del relativo impatto ambientale, economico e sociale. Valuta altresì l'impatto della produzione di biocarburanti in termini di disponibilità della risorsa legno e sui settori che utilizzano la biomassa.***

Ove opportuno, la relazione è corredata da una proposta legislativa per stabilire adeguati criteri di sostenibilità per i biocarburanti prodotti con materie prime che non utilizzano terreni o provenienti da colture alimentari.

Gli investitori tengono conto del fatto che le tecnologie di produzione dei biocarburanti sono ancora in fase di sviluppo e che, in una fase successiva, potrebbero essere adottate ulteriori misure tese a mitigarne gli impatti negativi.

Emendamento 164

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 2
Direttiva 2009/28/CE
Allegato VIII (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2) È aggiunto il seguente allegato VIII:

soppresso

"Allegato VIII

Parte A: emissioni stimate prodotte dalle materie prime da cui ricavare biocarburanti e bioliquidi associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni

<i>Gruppo di materie prime</i>	<i>Emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (gCO₂eq/MJ)</i>
--------------------------------	---

<i>Cereali e altre amidacee</i>	<i>12</i>
---------------------------------	-----------

<i>Zuccheri</i>	<i>13</i>
-----------------	-----------

<i>Colture oleaginose</i>	<i>55</i>
---------------------------	-----------

Parte B: biocarburanti per cui le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sono considerate pari a zero

Le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sono considerate pari a zero per i biocarburanti prodotti a partire dalle seguenti categorie di materie prime:

a) materie prime non figuranti nella parte A del presente allegato;

b) materie prime la cui produzione ha portato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni, ovvero al passaggio da una delle seguenti categorie IPCC per la copertura del suolo; terreni forestali, terreni erbosi, zone umide, insediamenti o altri tipi di terreno a terreni coltivati o colture perenni¹. In tal caso occorre calcolare un "valore di emissione associato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni (el) in conformità della parte C, paragrafo 7 dell'allegato V."

¹ *GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.*

Emendamento 186

Proposta di direttiva

Allegato II – punto 3

Direttiva 2009/28/CE

Allegato IX

Testo della Commissione

3) È aggiunto il seguente allegato IX:

"Allegato IX

Parte A: materie prime il cui contributo per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato pari a **quattro volte** il loro contenuto energetico

a) Alghe

b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici *non* separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

Emendamento

3) È aggiunto il seguente allegato IX:

"Allegato IX

Parte A: materie prime **da rifiuti e residui** il cui contributo per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato pari a **una volta** il loro contenuto energetico **e che contribuiscono all'obiettivo del 2,5% di cui all'articolo 3, lettera d), punto i).**

b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio **o di raccolta differenziata** di cui all'articolo 11, **paragrafo 1, e** paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive; **gli Stati membri possono**

c) Frazione **della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali**

d) Paglia

e) Concime animale e fanghi di depurazione

f) Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di frutti di palma vuoti

g) Pece di tallolio

h) Glicerina grezza

i) Bagasse

j) Vinacce e fecce di vino

k) Gusci

l) Pule

m) Tutoli

n) Corteccia, rami, foglie, segatura, schegge

Parte B: materie prime il cui contributo per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico

o) Olio da cucina usato

p) Grassi animali classificati di categoria I e II in conformità del regolamento CE/1774/2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

c) Materie cellulosiche di origine non alimentare

c) Materie ligno-cellulosiche eccetto

concedere deroghe per i rifiuti organici differenziati ove i processi consentano la produzione sia di compost sia di biocarburanti.

c) Frazione **biodegradabile dei rifiuti industriali e del commercio al dettaglio e all'ingrosso, ma non dei rifiuti soggetti a raccolta differenziata di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, e purché siano rispettati la gerarchia dei rifiuti e il principio dell'uso a cascata.**

d) Paglia.

e) Concime animale e fanghi di depurazione.

g) Pece di tallolio.

h) Glicerina grezza.

i) Bagasse.

j) Vinacce e fecce di vino.

k) Gusci

l) Pule.

m) Tutoli.

n) Corteccia, rami, foglie, segatura, schegge.

n bis) Materie ligno-cellulosiche eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura.

Parte B: materie prime **da rifiuti e residui** il cui contributo per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico

a) Olio da cucina usato

b) Grassi animali classificati di categoria I e II in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

Parte C: materie prime il cui contributo

tronchi per sega e per impiallacciatura."

per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato pari a quattro volte il loro contenuto energetico e che contribuiscono all'obiettivo del 2,5% di cui all'articolo 3, lettera d), punto i).

a) Alghe (autotrofe).

b) Carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica.

c) Cattura e utilizzo del carbonio a fini di trasporto.

d) Batteri.

Informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea (COM(2011)0855 – C7-0468/2011 – 2011/0416(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0855),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0468/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 febbraio 2012¹,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 maggio 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0179/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 143 del 22.5.2012, pag. 149.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 settembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

¹ GU C 143 del 22.5.2012, pag. 149.

² Posizione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2013.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea¹, conferisce alla Commissione competenze di esecuzione di alcune disposizioni di detto regolamento ■ . A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, tali competenze di esecuzione devono essere allineate agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("trattato").

¹ GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27.

- (2) Al fine di completare o modificare taluni elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1217/2009, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo ***alla modifica dell'allegato I*** relativamente alle circoscrizioni ***della rete d'informazione contabile agricola (RICA)*** per Stato membro, ***alla formulazione delle norme per la fissazione*** della soglia relativa alla dimensione economica ■ delle aziende contabili ***nonché delle norme per stabilire*** il piano di selezione delle aziende contabili, ***alla fissazione del periodo di riferimento per la produzione standard, alla definizione delle classi di orientamento tecnico-economico generali e principali, alla determinazione dei principali gruppi di dati contabili da raccogliere e all'adozione*** di norme generali relative ai dati contabili da includere nella scheda aziendale. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

- (3) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1217/2009 ed evitare discriminazioni fra gli agricoltori, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla fissazione della soglia relativa alla dimensione economica delle aziende contabili, alla fissazione del numero delle aziende contabili per Stato membro e per circoscrizione RICA, alla fissazione e all'aggiornamento dei metodi e dei modelli per la notifica del piano di selezione alla Commissione, all'elaborazione di procedure e metodi di calcolo applicabili alla tipologia unionale nonché norme dettagliate sulle attività dei comitati nazionali per la rete d'informazione e gli organi di collegamento degli Stati membri e all'elaborazione del modello della scheda aziendale, nonché di norme dettagliate concernenti la retribuzione forfetaria relativa alla RICA **■** . Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione **■** ¹.
- (4) A fini di semplificazione e alla luce dell'esperienza acquisita attraverso l'applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009, è opportuno adeguare o sopprimere alcune disposizioni del suddetto regolamento.

¹ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(5) In virtù dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1217/2009, le relazioni stilate in base alle informazioni della RICA sono presentate annualmente al Parlamento europeo ed al Consiglio, in particolare ai fini della fissazione annua dei prezzi dei prodotti agricoli. Tuttavia, nella pratica, tali relazioni non sono più presentate a dette istituzioni allo scopo di fissare i prezzi dei prodotti agricoli. Al fine di consentire alle altre istituzioni e al pubblico di accedere facilmente e adeguatamente alle relazioni analitiche annuali elaborate in base alla RICA, è opportuno prevedere la pubblicazione delle relazioni relative a settori prescelti su un apposito sito web.



(6) L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1217/2009 fissa il numero massimo di aziende contabili. L'obiettivo di tale disposizione è fissare un limite di spesa per la raccolta di informazioni nell'ambito della RICA. Poiché tale limite di bilancio è ora fissato dalla procedura di preparazione e adozione del bilancio annuale dell'Unione, il limite di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1217/2009 non ha più ragione d'essere.

(7) Il capo II del regolamento (CE) n. 1217/2009 contiene norme su come determinare i redditi delle aziende agricole, mentre il capo III del medesimo regolamento stabilisce le norme relative all'analisi economica delle aziende agricole. Entrambi i tipi di indagine sono sottoposti essenzialmente alle stesse norme e, a fini di semplificazione, è pertanto opportuno raggruppare tali disposizioni in un unico capo applicabile a entrambi i tipi di indagine.

- (8) Il regolamento (CE) n. 1217/2009 contiene altre disposizioni che non riflettono più la pratica quale descritta nel regolamento stesso. In particolare, la Commissione non impone agli Stati membri di inviare alle aziende contabili un elenco degli uffici contabili in base al quale scegliere, poiché la maggior parte delle aziende dispone del proprio contabile o del proprio ufficio contabile che trasmette i dati alla RICA, oppure i dati sono direttamente raccolti dall'ufficio di collegamento o dai suoi contraenti. Inoltre, la Commissione non esige più relazioni sull'esecuzione del piano di selezione delle aziende contabili approvato dai comitati nazionali.
- (9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1217/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1217/2009 è così modificato:

1) *il titolo del regolamento è sostituito dal seguente:*

«Regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea»;

2) *al capo I, il titolo è sostituito dal seguente:*

«ISTITUZIONE DI UNA RETE D'INFORMAZIONE CONTABILE AGRICOLA DELL'UNIONE»;

3) *l'articolo 1 è così modificato:*

a) *il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Per le necessità della politica agricola comune, è istituita una rete d'informazione contabile agricola dell'Unione ("RICA" o "rete d'informazione") per la raccolta di informazioni contabili agricole.»;

b) *il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:*

*«3. I dati ottenuti a norma del presente regolamento servono, in particolare, come base per la stesura, da parte della Commissione, delle relazioni sulla situazione dell'agricoltura e dei mercati agricoli, nonché sui redditi agricoli nell'Unione. Tali relazioni sono messe a disposizione del pubblico su un **apposito sito web**.»;*

4) l'articolo 2 è così modificato:

a) alla lettera a), il termine "capo-azienda" è sostituito dal termine "agricoltore";

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«-b) **"azienda": un'unità tecnico-economica, in conformità dell'uso generale nell'ambito delle indagini e dei censimenti agricoli dell'Unione;**

b) "classe di aziende": un insieme di aziende agricole appartenenti alle stesse classi di orientamento tecnico-economico e di dimensione economica aziendale, quali definite nella tipologia unionale relativa alle aziende agricole;»;

c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) "circostrizione **della rete d'informazione contabile agricola" o "circostrizione RICA"**: il territorio di uno Stato membro, o parte del territorio di uno Stato membro, delimitato ai fini della scelta delle aziende contabili (**un elenco di tali circostrizioni figura nell'allegato I**);»;

d) *è aggiunta la lettera seguente:*

«f) *"produzione standard": il valore normale della produzione lorda.»;*

5) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

*Al fine di assicurare che l'elenco delle circoscrizioni RICA possa essere aggiornato in seguito a una richiesta di uno Stato membro, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 bis **riguardo alle modifiche dell'allegato I relative** all'elenco delle circoscrizioni **RICA** per Stato membro.*

■ »;

6) al capo II, il titolo è sostituito dal seguente:

«DATI PER LA RILEVAZIONE DEI REDDITI E PER L'ANALISI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DELLE AZIENDE AGRICOLE»;

7) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Il presente capo si applica alla raccolta di dati contabili ai fini della rilevazione annua dei redditi e ad un'analisi della situazione economica delle aziende agricole.

Tali dati sono raccolti mediante indagini regolari e speciali.»;

8) l'articolo 5 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il campo d'osservazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, comprende le aziende agricole di dimensione economica uguale o superiore a una soglia espressa in euro pari a uno dei limiti inferiori delle classi di dimensione economica della tipologia unionale relativa alle aziende agricole ***di cui all'articolo 5 ter.***

La Commissione adotta atti delegati, conformemente all'articolo 19 bis, che stabiliscono le norme per fissare la soglia di cui al primo comma del presente paragrafo.

La Commissione adotta, sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri, atti di esecuzione che fissano la soglia di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19 ter, paragrafo 2.»;

b) *al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

«c) sono nel loro complesso, e a livello delle singole circoscrizioni RICA, rappresentative del campo d'osservazione.»;

c) *i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;*

■

9) *sono inseriti gli articoli seguenti:*

«Articolo 5 bis

1. Ogni Stato membro elabora un piano di selezione delle aziende contabili ■ che *assicuri* un campione contabile rappresentativo del campo d'osservazione.

La Commissione adotta atti delegati, conformemente all'articolo 19 bis, che stabiliscono le norme a cui gli Stati membri devono attenersi per elaborare tali piani. Tali norme assicurano che i piani di selezione delle aziende contabili:

– *siano* stabiliti in base ai dati statistici più recenti;

- *siano* presentati secondo la tipologia unionale relativa alle aziende agricole; e
 - *precisino, in particolare, la distribuzione delle aziende contabili in base alla classe di aziende e le modalità specifiche di selezione delle aziende stesse.*
2. *In conformità delle norme adottate ai sensi del paragrafo 1 e sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano il numero di aziende contabili per Stato membro e per circoscrizione RICA. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19 ter, paragrafo 2.*
 3. *Il numero di aziende contabili da selezionare per circoscrizione RICA può discostarsi dal numero fissato negli atti di esecuzione da adottare a norma del paragrafo 1 bis del 20% al massimo in più o in meno, purché il numero totale delle aziende contabili dello Stato membro interessato sia rispettato.*
 4. *La Commissione adotta atti di esecuzione che fissano e aggiornano modelli e metodi relativi alla forma e al contenuto delle informazioni che gli Stati membri devono notificare alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19 ter, paragrafo 2.*

Articolo 5 ter

- 1. Le aziende agricole sono classificate in modo uniforme secondo la tipologia unionale relativa alle aziende agricole ("tipologia"), in funzione del tipo di attività imprenditoriale, della dimensione economica e dell'importanza di altre attività lucrative direttamente collegate alle aziende stesse.*

La tipologia è utilizzata principalmente per la presentazione, per classe di orientamento tecnico-economico e per classe di dimensione economica, dei dati rilevati nel quadro delle indagini sulla struttura delle aziende agricole dell'Unione e della RICA.

- 2. L'orientamento tecnico-economico di un'azienda è determinato dalla percentuale relativa della produzione standard delle diverse attività caratteristiche dell'azienda rispetto alla sua produzione standard totale.*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 bis che fissano il periodo di riferimento della produzione standard.

3. *Le aziende sono suddivise in un numero limitato di classi di orientamento tecnico-economico. Sono specificate le classi di orientamento tecnico-economico generali. A seconda del livello di precisione richiesto le classi di orientamento tecnico-economico generali sono suddivise in classi principali.*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 bis riguardo alla determinazione delle classi di orientamento tecnico-economico generali e principali.

È specificata la corrispondenza tra classi di orientamento tecnico-economico generali e principali e classi di orientamento tecnico-economico di specializzazione particolari corrispondenti alle classi di orientamento tecnico-economico principali.

4. *La dimensione economica dell'azienda è determinata sulla base della sua produzione standard totale.*
5. *L'importanza delle attività lucrative direttamente collegate all'azienda, ma diverse dalle sue attività agricole, è determinata sulla base della percentuale di dette altre attività lucrative nella produzione dell'azienda.*

6. *Le produzioni standard e i dati per determinarle sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) dall'organo di collegamento designato da ciascuno Stato membro in conformità dell'articolo 7 o dall'organo a cui tale funzione è stata delegata.*
7. *La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono:*
- *i metodi per il calcolo di classi di orientamento tecnico-economico di specializzazione particolari di cui al paragrafo 3 e per assegnare l'azienda a una classe di orientamento tecnico-economico principale;*
 - *il metodo per il calcolo della dimensione economica dell'azienda;*
 - *le classi di dimensioni economiche delle aziende di cui al paragrafo 1;*
 - *i metodi per il calcolo della produzione dell'azienda e per la stima della percentuale delle altre attività lucrative in tale produzione ai fini del paragrafo 5;*

- *il metodo per il calcolo atto a determinare le produzioni standard di ogni attività caratteristica di cui al paragrafo 2, le procedure di raccolta dei dati corrispondenti e i mezzi e i termini per la trasmissione delle produzioni standard alla Commissione, in conformità del paragrafo 6.*

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19 ter, paragrafo 2.»;

10) l'articolo 6 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al comitato nazionale compete la responsabilità di selezionare le aziende contabili. A tal fine, esso ha in particolare il compito di approvare il piano di selezione delle aziende contabili.»;

b) *al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:*

«4. *Gli Stati membri con più circoscrizioni RICA possono creare, a livello di ciascuna delle circoscrizioni, un comitato regionale per la rete d'informazione ("comitato regionale").»;*

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. *La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità di applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19 ter, paragrafo 2.»;*

11) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1. Ogni Stato membro designa un organo di collegamento incaricato di:
 - a) informare il comitato nazionale, i comitati regionali e gli uffici contabili circa il quadro normativo applicabile e di vigilare sulla corretta applicazione di quest'ultimo;
 - b) redigere il piano di selezione delle aziende contabili, sottoporlo all'approvazione del comitato nazionale e trasmetterlo alla Commissione;
 - c) elaborare:
 - i) l'elenco delle aziende contabili;
 - ii) se del caso, l'elenco degli uffici contabili disposti a compilare le schede aziendali, e in grado di farlo;

- d) riunire le schede aziendali trasmesse dagli uffici contabili;
 - e) verificare che le schede aziendali siano state debitamente compilate;
 - f) inoltrare alla Commissione le schede aziendali debitamente compilate, nel formato richiesto, entro i termini stabiliti;
 - g) trasmettere le richieste d'informazione di cui all'articolo 17 al comitato nazionale, ai comitati regionali e agli uffici contabili e inoltrare alla Commissione le relative risposte.
2. La Commissione ***adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità di applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19 ter, paragrafo 2.»***

12) all'articolo 8, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Ogni scheda aziendale debitamente compilata contiene le informazioni contabili che permettono di:

- caratterizzare l'azienda contabile mediante gli elementi essenziali dei suoi fattori di produzione,
- valutare il reddito dell'azienda sotto i suoi vari aspetti,
- procedere a controlli per accertare la veridicità delle informazioni fornite.

3. *I dati sulla scheda aziendale si riferiscono a una singola azienda agricola e a un singolo esercizio contabile di dodici mesi consecutivi e riguardano esclusivamente tale azienda agricola. Tali dati si riferiscono alle attività agricole dell'azienda stessa e ad altre attività lucrative direttamente collegate all'azienda. Non entrano nella compilazione della scheda aziendale i dati che si riferiscono ad attività extra aziendali dell'agricoltore o della sua famiglia, a pensioni, eredità, conti bancari privati, proprietà diverse dall'azienda agricola, imposte personali o assicurazioni private.*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 *bis* riguardo alla determinazione dei principali gruppi di dati contabili da raccogliere e delle norme generali per la raccolta dei dati.

Per assicurare la comparabilità dei dati contabili raccolti mediante le schede aziendali, indipendentemente dalle aziende contabili esaminate, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il modello della scheda aziendale, i metodi e le scadenze di trasmissione dei dati alla Commissione.

*Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19 *ter*, paragrafo 2.»;*

13) *gli articoli da 9 a 15 e l'articolo 18 sono soppressi;*

■

14) l'articolo 19 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) le retribuzioni forfetarie dovute agli Stati membri per il rilascio delle schede aziendali debitamente compilate e trasmesse entro i termini stabiliti ***per il numero massimo di aziende contabili fissato a norma dell'articolo 5 bis, paragrafo 1 bis.*** ***Se il numero totale di schede aziendali debitamente compilate e rilasciate relative a una circoscrizione RICA o a uno Stato membro è inferiore all'80% del numero di aziende contabili stabilite per la circoscrizione RICA o per lo Stato membro interessato, è applicata una retribuzione pari all'80% della retribuzione forfetaria per ciascuna scheda aziendale di tale circoscrizione RICA o Stato membro interessato.»;***

b) *il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Le spese sostenute per la costituzione e il funzionamento del comitato nazionale, dei comitati regionali e degli organi di collegamento non sono a carico del bilancio generale dell'Unione.»;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le **procedure dettagliate** relative alla retribuzione forfetaria di cui al paragrafo 1, lettera a). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19 ter, paragrafo 2.»;

15) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 19 bis

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il **▮** potere *di adottare gli atti delegati* di cui *all'articolo 3, all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 5 bis, paragrafo 1, all'articolo 5 ter, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 8, paragrafo 3*, è conferito alla Commissione *per un periodo di cinque anni a decorrere da ...* *. *La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*
3. La delega di potere di cui *all'articolo 3, all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 5 bis, paragrafo 1, all'articolo 5 ter, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 8, paragrafo 3*, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

* GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'*articolo 3, dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 5 bis, paragrafo 1, dell'articolo 5 ter, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 8*, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 19 ter

1. La Commissione è assistita da un comitato denominato "comitato della rete d'informazione contabile agricola". Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione*.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

* GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»;

16) *il titolo dell'allegato I è sostituito dal seguente:*

«Elenco delle circoscrizioni RICA di cui all'articolo 2, lettera d)».

■

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio **2014**.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

